



San Marino, 21 marzo 2019

Emendamenti al Progetto di Legge "Introduzione del reato di corruzione privata nell'ordinamento sammarinese"

Emendamento modificativo del titolo

Il titolo del progetto di legge ""Introduzione del reato di corruzione privata nell'ordinamento sammarinese" è così modificato:

"MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI CORRUZIONE"

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 1

Dopo l'art. 3) 7 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 317 bis

(Corruzione privata)

L'amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente, anche privo di personalità giuridica, che svolge attività d'impresa, il quale **sollecita** o riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta **l'offerta** o la promessa per omettere, ritardare o per compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o in violazione del dovere di fedeltà, è punito con la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e la multa a giorni di secondo grado.

Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 1

Le pene previste dai commi che precedono si applicano anche a chi dà, **offre**, promette o **sollecita** l'utilità non dovuta.

Emendamento aggiuntivo del comma 4 bis dell'articolo 1

Le pene previste dall'articolo 374 bis del Codice Penale (Istigazione alla corruzione) sono estese anche ai soggetti richiamati dal presente articolo.

MARIANNA BUCCI